

ASL SULCIS IGLESIENTE
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N°7

**REALIZZAZIONE DEL NUOVO REPARTO DI DIALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO CTO DI IGLESIAS
CUP B32C19000120002**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
CONVENZIONE

art. 41, comma 12 D.Lgs. n. 36/2023

**Affidamento diretto dell'incarico professionale di Redazione del progetto di fattibilità tecnico economica con riserva di opzione per l'incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
CIG B28EB12ED0**

La presente convenzione contiene le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico di:

Redazione del progetto di fattibilità tecnico economica con riserva di opzione per l'incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativo agli **"Interventi di realizzazione del nuovo reparto di dialisi del presidio ospedaliero CTO di Iglesias"** aventi attualmente come Responsabile Unico del Progetto il Geom. Giuseppe Bernardo Aru della S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio della ASL Sulcis Iglesiente.

Tra i signori:

Dott.^{ssa} Giuliana Campus nella sua qualità di Direttore Generale pro tempore della ASL SULCIS IGLESIENTE (CF e P.IVA 03990310926), domiciliata in via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia (SU) in seguito denominata "Committente" o "Amministrazione", che agisce ed interviene in forza della deliberazione n.1 del 10/01/2022;

e

Ing. Massimo Masia con sede in via Via Sebastiano Satta n°23 a Cagliari (CA) Cod. Fisc. MSAMSM54M15B354O e partita IVA n.03979790924 d'ora innanzi per semplicità denominato "Professionista"

Premesso che con deliberazione n°667 del 22.08.2024 veniva approvato lo schema del presente atto e conferito l'incarico al Professionista come sopra specificato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

Il Committente affida al Professionista l'incarico di svolgimento delle seguenti prestazioni, in relazione ai lavori di cui al titolo, rispondenti al D.Lgs. n. 36/2023, al D.Lgs. n. 81/2008, al

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla L.R. n. 8/2018, al D.M. 49/2018, al D.P.R. 207/10 per quanto non abrogato, ed alla normativa vigente applicabile:

- Redazione del progetto di fattibilità tecnico economica.

L'amministrazione si riserva l'opzione di estendere l'affidamento anche agli incarichi di:

- Direzione dei Lavori

- Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

ART. 2 – COORDINAMENTO E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

L'incarico in oggetto sarà svolto sotto la direzione del Responsabile Unico del Progetto (RUP), che si riserva, in qualsiasi momento, di impartire le istruzioni al Professionista, secondo le norme e le modalità contemplate dal Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023 e dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., che il Professionista dichiara di conoscere e di accettare in ogni sua parte e di obbligarsi, con la presente, ad osservare nelle relative disposizioni.

Il Professionista è tenuto ad eseguire le prestazioni secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Responsabile Unico del Progetto ed inoltre non dovrà interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovrà aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Amministrazione.

L'Amministrazione, attraverso il Responsabile Unico del Progetto, si impegna a fornire al Professionista tutto quanto in proprio possesso ed utile alla redazione del progetto che potrà essere utilizzato ai fini dell'espletamento dell'incarico come primo riferimento di massima restando comunque a carico dell'Affidatario la definizione puntuale dello stato di fatto in tutti i suoi aspetti.

Il Professionista dovrà rapportarsi con il Responsabile Unico del Progetto, ed i Responsabili del Procedimento delle diverse fasi se nominati, i quali provvederanno, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le direttive generali e le indicazioni di massima per lo sviluppo delle attività nonché eventuali indicazioni e informazioni specifiche ove necessarie, e a verificare le attività dell'affidatario circa il regolare e proficuo svolgimento dei lavori.

Il Professionista è inoltre tenuto a segnalare tempestivamente all'Amministrazione ogni circostanza che possa impedire o rendere difficoltosa la realizzazione dell'opera.

Nel caso in cui il Professionista non ottemperi alle prescrizioni impartite dai Responsabili del procedimento delle diverse fasi, ovvero dovessero sorgere divergenze di ordine tecnico durante lo svolgimento dell'incarico, i Responsabili del Procedimento informeranno il Responsabile Unico del Progetto (RUP), il quale, sentito il Professionista emetterà e comunicherà la sua decisione.

Egli resta obbligato all'osservanza del D.Lgs. n. 36/2023, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della L.R. n. 8/2018, del D.M. 49/2018, del D.P.R. n. 207/2010 per quanto vigente nonché del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. di attuazione della direttiva 92/57/CEE - concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei - e di tutti gli adempimenti di cui alla normativa vigente applicabile.

Il Professionista è tenuto ad attenersi strettamente a quanto previsto nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) che costituisce parte integrante del presente atto.

Il costo complessivo presunto dei lavori, cui è finalizzata la progettazione richiesta al Professionista, ammonta a € 995.000,00 (euro novecentonovantacinquemila/00), che viene a costituire il limite di spesa entro il quale il progettista dovrà redigere il progetto.

Per l'attuazione dell'incarico e per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si fa riferimento e trovano applicazione altresì tutte le disposizioni legislative e regolamentari in

qualche modo afferenti all'incarico in oggetto ed in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- NTC 2008 e s.m.i. (ATC 51 e s.m.i. per impianti ed elementi non strutturali)
- Regolamenti Edilizi, Normativa urbanistica e di igiene del Comune interessato
- Norme tecniche riferite ai singoli impianti
- Legge sui beni architettonici
- Normativa e legislazione antincendio
- Normative Nazionali e Regionali in merito al risparmio energetico
- Normative di impatto ambientale
- Normative igienico sanitarie
- tutte le Leggi, i Decreti, i Regolamenti, le Direttive, le Ordinanze e le Normative Nazionali e Regionali applicabili.

ART. 3 – DESCRIZIONI DELL'INCARICO E NORME DI ESECUZIONE

Le prestazioni professionali oggetto dell'incarico sono relative all'incarico di redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica con riserva di opzione per l'incarico di Direzione dei Lavori e di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

Per lo svolgimento del suddetto incarico il Responsabile Unico del Progetto si impegna a fornire al professionista ogni documento in suo possesso ritenuto utile all'espletamento delle attività affidate e a fornire tempestivamente i permessi e le autorizzazioni eventualmente necessari per l'accesso ad aree ed immobili, sui quali verranno svolti i lavori in oggetto, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo.

Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione trasmessa non darà in ogni caso diritto al Professionista a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.

Il Professionista è tenuto a tenere costantemente informato il Responsabile Unico del Progetto e a fornire tempestivamente relazioni sull'andamento dell'incarico, sullo stato d'avanzamento dello stesso e sui problemi connessi, anche di forza maggiore, che si dovessero verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico e che rendessero necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione delle attività.

Egli risponderà personalmente nei confronti dell'Amministrazione per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato, all'adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste dell'Amministrazione, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

Il Professionista è responsabile dei danni arrecati all'Amministrazione, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque esso debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.

Sono ricompresi nell'importo di affidamento i maggiori costi e tempi necessari per partecipare alle riunioni collegiali indette dall'Amministrazione.

3.1 Progetto di fattibilità tecnico economica

Il progetto di fattibilità tecnica economica dovrà essere redatto in conformità all'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e dovrà comprendere i contenuti minimi previsti dall'allegato I.7 dello stesso D.Lgs. n. 36/2023 e – ove compatibile - dovrà essere svolto in conformità con le "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108) – luglio 2021".

Gli elaborati progettuali minimi che il professionista dovrà produrre sono:

ELABORATI GENERALI

- RELAZIONE GENERALE
- RELAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI
- RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE INTERFERENZE
- RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE
- RELAZIONE DI SOSTENIBILITA' DELL'OPERA E CONFORMITÀ DNSH
- PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

ELABORATI ECONOMICI

- QUADRO ECONOMICO
- STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
- CRONOPROGRAMMA
- ELENCO PREZZI UNITARI - EDILE/MECCANICO/ELETTRICO
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – EDILE/MECCANICO/ELETTRICO
- INCIDENZA DELLA MANODOPERA - EDILE/MECCANICO/ELETTRICO

ELABORATI TECNICI DI PROGETTO

OPERE EDILI

- CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI DELLE OPERE ARCHITETTONICHE
- INQUADRAMENTO URBANISTICO E VINCOLI
- STATO DI FATTO - PIANTE
- STATO DI FATTO - PIANTE DELLE DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI
- STATO DI PROGETTO - PIANTE
- STATO DI PROGETTO - PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- STATO DI PROGETTO - CONTROSOFFITTI
- STATO DI PROGETTO – PAVIMENTI

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

- RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
- CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
- IMPIANTI ELETTRICI - SCHEMA GENERALE A BLOCCHI
- IMPIANTI ELETTRICI – SCHEMA DISTRIBUZIONE F.M. - PIANTE
- IMPIANTI ELETTRICI – SCHEMA DISTRIBUZIONE ILLUMINAZIONE - PIANTE
- IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - DISTRIBUZIONE IMPIANTO RIVELAZIONE E ALLARME INCENDI - SCHEMA
- IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI – DISTRIBUZIONE IMPIANTO RIVELAZIONE E ALLARME INCENDI E RETE FONIA-DATI – PIANTE

IMPIANTI MECCANICI

- RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI
- CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE - IMPIANTI MECCANICI
- IMPIANTO IDRICO-SANITARIO - PIANTE
- IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - DISTRIBUZIONE IDRAULICA E TERMINALI - PIANTE

PREVENZIONE INCENDI

- RELAZIONE TECNICA - MISURE E PRESIDI ANTINCENDIO
- STATO DI PROGETTO - MISURE E PRESIDI ANTINCENDIO – PIANTE

SICUREZZA

- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- FASCICOLO DELL'OPERA
- APPRESTAMENTI FISSI DI CANTIERE ESTERNI
- LAYOUT DI CANTIERE - PIANTE

L'inizio dell'incarico verrà attivato con apposito Ordine di Servizio del Responsabile Unico del Progetto e terminerà con l'approvazione del Progetto di fattibilità tecnico ed economica.

Entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di attivazione dell'incarico da parte del Responsabile Unico del Progetto, Il professionista presenterà all'Amministrazione le proposte progettuali sulla quale, ottenuto il parere favorevole dell'Amministrazione, verrà successivamente redatto il progetto di fattibilità tecnico economica;

L'attività di verifica del progetto di fattibilità tecnico-economico ex art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 sarà avviata parallelamente alla redazione dello stesso progetto da parte dell'affidatario.

L'Affidatario dovrà collaborare, per quanto di competenza, ai fini dell'effettuazione della verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte del soggetto appositamente incaricato e dovrà partecipare a tutte le riunioni appositamente convocate.

Durante la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sarà esaminato lo stato di avanzamento della progettazione, anche ai fini della verifica della progettazione ex art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023, nel corso di riunioni congiunte appositamente convocate dal Responsabile Unico del Progetto.

A tali riunioni dovranno prendere parte il professionista incaricato della progettazione, il professionista incaricato della verifica del progetto, il Responsabile Unico del Progetto e gli eventuali Responsabili del Procedimento se nominati.

L'Affidatario all'atto delle suddette riunioni dovrà produrre le bozze degli elaborati e documenti progettuali per le opportune valutazioni.

Il parere espresso in dette riunioni congiunte è finalizzato al controllo dello stato di avanzamento della progettazione ed alla valutazione della coerenza dell'impostazione progettuale con gli obiettivi dell'intervento.

Di tale riunione verrà redatto uno specifico verbale, sottoscritto dalle parti, concernente l'esame delle problematiche inerenti il progetto delle opere, lo stato della progettazione fino a quel momento definito e le eventuali indicazioni per la modifica di quanto già redatto e per lo sviluppo ulteriore della progettazione.

Si precisa che il parere e le indicazioni espresse all'atto delle riunioni, relativamente ad aspetti sia tecnici che economici, non costituisce approvazione del progetto, approvazione che potrà avvenire solo a seguito della presentazione del progetto completo di tutti gli elaborati una volta ottenuta la validazione dello stesso.

Il progetto dovrà essere completo di tutti gli elaborati necessari all'osservanza delle norme per la compilazione dei progetti con particolare riferimento alle specifiche previsioni di cui al D.Lgs. 36/2023.

Nello specifico, il Professionista dovrà fornire n. 1 copia cartacea e n. 1 copia su supporto informatico editabile (files originali nei formati dwg, dxf, docx, dcf, xlsx, xpwe .IFC (Bim) ecc) di tutta la documentazione oggetto del presente incarico, oltre alle copie necessarie per ottenere dagli Enti preposti il rilascio di eventuali autorizzazioni – pareri – concessioni che dovessero risultare necessarie.

Ciascun elaborato della copia cartacea dovrà essere timbrata e firmata dal professionista incaricato.

La copia su supporto digitale, oltre ai file in formato editabile, comprenderanno i file in formato .pdf, firmati digitalmente (in formato Pades) dal professionista, della copia cartacea consegnata.

Il Responsabile Unico del Progetto potrà richiedere eventuali modifiche ed integrazioni da apportare al progetto stesso, anche sulla base delle risultanze dell'esame preliminare del progetto da parte del soggetto incaricato della verifica, assegnando un termine perentorio entro il quale l'Affidatario dovrà ripresentare il progetto modificato secondo le richieste ricevute.

Sul progetto di fattibilità tecnico-economica, eventualmente modificato, saranno avviate le procedure per l'acquisizione degli eventuali pareri e autorizzazioni necessari con la partecipazione del soggetto affidatario che dovrà indicare la tipologia e le procedure per l'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni necessarie.

Il progetto di fattibilità dovrà quindi essere adeguato a cura dell'Affidatario alle eventuali prescrizioni impartite dai soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri necessari, e dovrà essere riconsegnato entro il termine perentorio assegnato dal Responsabile Unico del Progetto.

Ad avvenuto conseguimento di tutte le autorizzazioni e di tutti i pareri necessari il progetto di fattibilità verrà poi sottoposto alla fase finale della verifica, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il professionista dovrà apportare al progetto di fattibilità tecnico-economica le ulteriori eventuali modifiche ed integrazioni necessarie per la positiva conclusione della verifica, e dovrà riconsegnarlo nel termine perentorio assegnato dal Responsabile Unico del Progetto.

Il Responsabile Unico del Progetto provvederà quindi alla successiva approvazione.

L'Affidatario non potrà richiedere compensi aggiuntivi o indennizzo alcuno per le modifiche apportate al progetto di fattibilità tecnico economica e per i tempi impiegati durante l'iter istruttorio, autorizzativo, di approvazione del progetto affidatogli.

Qualora l'Affidatario non rispetti uno dei termini perentori citati nel presente paragrafo, verrà applicata la penale contrattuale per i giorni di ritardo occorsi.

3.2 Direzione dei Lavori

La Direzione dei Lavori dovrà essere svolta in conformità alle disposizioni contenute nell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

In qualità di Direttore dei Lavori, il Professionista, in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) deve esercitare il controllo tecnico, contabile e amministrativo sulla regolare esecuzione dei Lavori, garantendo

un efficace e continuativo collegamento tra il Responsabile Unico del Progetto, ed il Responsabile del Procedimento di fase se nominato, e l'Appaltatore.

Nell'esercizio delle funzioni affidategli il direttore dei lavori assume la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, qualora sia stato costituito, e interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto

Il Professionista, inoltre, deve redigere tutti i documenti amministrativi e contabili e garantire l'assistenza al collaudo in corso d'opera e finale oltre ad espletare tutte le attività e i compiti espressamente demandati al Direttore dei Lavori dalle norme vigenti.

Il Professionista, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

- a) deve rilasciare al Responsabile Unico del Progetto, prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, un'attestazione, eventualmente aggiornata, sullo stato dei luoghi con riferimento all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori e sull'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto che risultino sopravvenuti agli accertamenti condotti preliminarmente all'approvazione del medesimo progetto
- b) deve provvedere alla consegna dei lavori all'impresa appaltatrice entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali stipulati;
- c) ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali, anche sulla base del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti assicurando il rispetto, da parte dell'Impresa, dei progetti approvati e dei prescritti livelli qualitativi, esigendo la tempestiva presentazione delle campionature di materiali, componenti, impianti, attrezzature ed arredi ed effettuando le opportune verifiche o le prove necessarie per accertare il rispetto delle prestazioni richieste, sia a piè d'opera che in opera;
- d) deve impartire all'esecutore le disposizioni e le istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto, emanando a tal fine ordini di servizio che devono essere comunicati al Responsabile Unico del Progetto e che devono recare una sintetica motivazione delle ragioni tecniche e delle finalità perseguite;
- e) deve verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- f) deve garantire il controllo sull'attività dei subappaltatori esprimendo anche il proprio parere sulle eventuali richieste di autorizzazione al subappalto che verranno inoltrate durante l'esecuzione dei Lavori;
- g) deve verificare la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato
- h) deve garantire l'assistenza tecnica ed amministrativa relativamente ad adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti (quali, per esempio, in materia di adempimenti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC e Osservatorio, di pubblicità, di subappalto e sub-affidamenti in genere, ecc.);
- i) deve verificare il rispetto delle previsioni di cui al cronoprogramma dei lavori allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliato nella programmazione temporale dei lavori e fornire al Responsabile Unico del Progetto, e al Responsabile del Procedimento di fase se nominato, una relazione dettagliata sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni, anche con riferimento al rispetto del cronoprogramma segnalando tempestivamente eventuali ritardi con l'indicazione delle iniziative assunte al riguardo;
- j) deve garantire il monitoraggio e la verifica delle fatturazioni tra appaltatore e subappaltatori, cottimisti e sub-affidatari in genere in rapporto all'emissione di ciascun S.A.L., al fine del controllo continuo della situazione delle quietanze degli stessi;

- k) deve garantire la presenza continua e adeguata in cantiere, l'assistenza e sorveglianza dei lavori ivi compresa l'adozione di tutti provvedimenti, l'assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie;
- l) deve fornire al Responsabile Unico del Progetto, e al Responsabile del Procedimento di fase se nominato, copia dei verbali di consegna, sospensione e ripresa dei lavori nonché dei verbali di tutte le riunioni e delle visite eseguite in cantiere entro e non oltre cinque giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla loro data;
- m) deve garantire la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, elaborati grafici, eventuali rilievi, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione e contabilizzazione dell'opera ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell'opera ed al collaudo tecnico-amministrativo.
- n) deve predisporre la documentazione contabile per la liquidazione degli stati di avanzamento durante l'esecuzione dell'opera. Gli allibramenti delle lavorazioni a corpo e degli oneri per la sicurezza dovranno essere supportate da misure e da giustificazioni tecniche e contabili per ogni singolo SAL e ogni singolo SAL dovrà essere corredato da: libretti delle misure, brogliaccio delle opere a corpo, disegni esecutivi, programma avanzamento lavori, relazione tecnica sui lavori eseguiti;
- o) deve mantenere aggiornata tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e, in specie, dovrà essere aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori e tempestivamente, e comunque non oltre il termine massimo di giorni 30 (trenta), tutta la contabilità dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice;
- p) deve svolgere tempestivamente tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice compresa la trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente e dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- q) deve garantire i necessari contatti e sopralluoghi con le Aziende erogatrici di acqua, gas, energia elettrica e altri servizi (telefonia, dati, altro) per la tempestiva risoluzione dei problemi tecnico-organizzativi relativi alla realizzazione degli eventuali interventi interferenti, nonché garantire l'assistenza alla Stazione Appaltante nei rapporti con detti Enti;
- r) deve curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- s) deve fornire chiarimenti, spiegazioni e documenti all'organo di collaudo, assistendo quest'ultimo nell'espletamento sia durante le operazioni di collaudo in corso d'opera che in quelle di collaudo finale;
- t) deve verificare l'ultimazione dei lavori ed emettere il certificato di ultimazione;
- u) deve predisporre la contabilità finale dei lavori la quale sarà costituita dalla documentazione prevista dalla normativa vigente quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Relazione sul conto finale e relativi allegati, Relazione riservata sulle riserve, Disegni as built, Manuali di uso, Dichiarazioni di conformità, Asseverazioni, Certificazioni di qualità, Omologazioni, Attestati, Certificati e rapporti di prova, Eventuale certificazione delle strutture ai fini della prevenzione incendi ecc. Tutta la documentazione allegata al Conto Finale dovrà essere firmata dal professionista e dalla ditta esecutrice;
- v) deve partecipare alle operazioni di consegna delle opere ultimate alla Amministrazione.

In riferimento alle specifiche modalità di espletamento del servizio, durante la realizzazione delle opere, il Professionista dovrà garantire:

- con cadenza settimanale almeno 1 visita in cantiere, fatte salve diverse direttive del Responsabile Unico del Progetto, da asseverarsi mediante produzione del Verbale di visita corredato da documentazione fotografica, sottoscritto dallo stesso Direttore dei Lavori e dai Responsabili delle imprese presenti in cantiere. Tale elaborato deve evidenziare il rispetto delle modalità operative di cui al presente disciplinare;

- con cadenza mensile, fatte salve diverse direttive del Responsabile Unico del Progetto, dovrà redigere e consegnare, unitamente al Giornale dei Lavori ed al Registro di Contabilità, una relazione dettagliata sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni;
- al raggiungimento degli importi definiti per i pagamenti in acconto dovrà redigere e consegnare gli Stati di Avanzamento dei Lavori unitamente al Libretto delle Misure, al Registro di Contabilità e alle bozze dei certificati per il pagamento delle relative rate di acconto.

Su richiesta scritta del Responsabile Unico del Progetto, il professionista sarà tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attività svolte dall'Appaltatore dei Lavori, nonché a fornire tutte le richieste e informazioni al riguardo.

Gli elaborati che dovessero essere prodotti durante la direzione dei lavori devono essere consegnati in n. 1 copia cartacea e in n.1 copia in formato digitale.

E' tassativa la consegna di tutti gli elaborati prodotti su supporto informatico in formato editabile (per i disegni mediante files Autocad con estensione DWG, DXF non compressi) nonché PDF firmati digitalmente.

Qualora durante l'esecuzione dell'opera si rendesse necessario, nei casi e nel rispetto dei limiti di cui al Codice dei Contratti, la predisposizione di varianti al progetto approvato, il Professionista dovrà dare immediata comunicazione al Responsabile Unico del Progetto con circostanziata e dettagliata relazione, che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale. Solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto responsabile, il Professionista deve predisporre tutta la documentazione tecnica e amministrativa afferente la perizia. In tal caso al professionista sarà corrisposto il compenso da determinarsi nella misura percentuale secondo le aliquote e la modalità di calcolo dei corrispettivi previsti dal D.M. 17.06.16, applicando le medesime condizioni ed il ribasso percentuali offerti in sede di gara.

L'inizio dell'incarico verrà attivato con apposito Ordine di Servizio del Responsabile Unico del Progetto e terminerà con la conclusione delle attività inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo, l'emissione del certificato di collaudo e la consegna delle opere ultimate alla Amministrazione.

3.3 Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

Le prestazioni professionali richieste al professionista in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, normate secondo quanto disposto dall'art. 92 comma 1 del D.Lgs n. 81/2008, sono, in via meramente semplificativa e non esaustiva:

- a) fornire al Responsabile Unico del Progetto tutte le informazioni necessarie per la notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. 81/2008 e, durante il corso dei Lavori, per le sue integrazioni;
- b) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento ex art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 - ove previsto - e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- c) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto,
- d) adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- e) verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

- f) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- g) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- h) segnalare al committente o al Responsabile Unico del Progetto, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- i) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, il CSE redige altresì il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).

In riferimento alle specifiche modalità di espletamento del servizio, il Professionista dovrà inoltre garantire quanto segue:

- con cadenza settimanale almeno 1 visita in cantiere, fatte salve diverse direttive del Responsabile Unico del Progetto, da asseverarsi mediante produzione del Verbale di visita corredato da documentazione fotografica, sottoscritto dallo stesso Coordinatore della Sicurezza e dai Responsabili delle imprese presenti in cantiere. Il suddetto verbale dovrà essere trasmesso al Responsabile Unico del Progetto, e al Responsabile del Procedimento di fase se nominato, in copia cartacea originale ovvero a mezzo PEC entro 2 gg. dalla data di effettuazione della visita;
- reperibilità h. 24 con presenza in cantiere entro massimo 2 ore dalla chiamata del Responsabile Unico del Progetto o del Responsabile del Procedimento di fase se nominato;
- con cadenza mensile organizzare almeno una riunione di coordinamento, fatte salve diverse direttive del Responsabile Unico del Progetto, con redazione di specifico Verbale con sottoscrizione autografa a cura di tutti gli intervenuti;
- supporto al Responsabile dei Lavori consistente nella verifica ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 dell'idoneità tecnico-professionale delle Imprese appaltatrici, nonché delle imprese o dei lavoratori autonomi che parteciperanno ad eventuali subappalti, in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'Allegato XVII del medesimo D.Lgs. n. 81/2008.

Il professionista dovrà relazionare in forma scritta il Responsabile Unico del Progetto in merito agli adeguamenti del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 ed il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1 lettera b) del medesimo D.Lgs. in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute.

Eventuali elaborati che dovessero essere prodotti durante il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione delle varie opere, devono essere consegnati in n. 1 copia cartacea e in n.1 copia in formato digitale.

E' tassativa la consegna di tutti gli elaborati prodotti mediante supporto informatico in formato editabile (per i disegni mediante files Autocad con estensione DWG, DXF non compressi) nonché PDF firmati digitalmente.

Su richiesta scritta del Responsabile Unico del Progetto, il professionista sarà tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attività svolte dall'Appaltatore dei Lavori, nonché a fornire tutte le richieste e informazioni al riguardo.

L'inizio dell'incarico verrà attivato con apposito Ordine di Servizio del Responsabile Unico del Progetto e terminerà con la conclusione delle attività inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo, l'emissione del certificato di collaudo e la consegna delle opere ultimate alla Amministrazione.

ART. 4 – DURATA E TEMPI DI ESECUZIONE

Per l'incarico di Progettazione di fattibilità tecnico ed economica Il Professionista è tenuto a rispettare i seguenti tempi di esecuzione:

- entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di attivazione dell'incarico da parte del Responsabile Unico del Progetto, alla predisposizione e alla consegna all'Amministrazione delle proposte progettuali sulla quale, ottenuto il parere favorevole dell'Amministrazione, verrà successivamente redatto il progetto di fattibilità tecnico economica;
- entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal parere favorevole dell'Amministrazione, a redigere e consegnare ufficialmente il progetto di fattibilità tecnico economica in n. 1 copia cartacea e n. 1 copia su supporto digitale.
- entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dall'apposita comunicazione dovrà apportare al progetto di fattibilità tecnico economica le modifiche ed integrazioni eventualmente richieste dal Responsabile Unico del Progetto;
- entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Responsabile Unico del Progetto dovrà adeguare la documentazione di progetto alle eventuali prescrizioni impartite dai soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri necessari per la realizzazione dell'opera;
- entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Responsabile Unico del Progetto dovrà apportare al progetto le ulteriori eventuali modifiche ed integrazioni necessarie per la positiva conclusione della verifica ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023.

Per l'incarico di Direzione Lavori il Professionista è tenuto a rispettare la seguente tempistica:

- con cadenza settimanale, fatte salve diverse direttive del Responsabile Unico del Progetto, redazione e trasmissione del Verbale di visita in cantiere corredato da documentazione fotografica, sottoscritto dallo stesso Direttore dei Lavori e dai Responsabili delle imprese presenti in cantiere. Il suddetto verbale dovrà essere trasmesso al Responsabile Unico del Progetto, e al Responsabile del Procedimento di fase se nominato, in copia cartacea originale ovvero a mezzo PEC entro 2 gg. dalla data di effettuazione della visita;
- con cadenza mensile, fatte salve diverse direttive del Responsabile Unico del Progetto, dovrà trasmettere in copia cartacea originale ovvero a mezzo PEC entro 2 gg. dalla data di redazione; una Relazione dettagliata sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni corredata dal Giornale dei Lavori e dal Registro di Contabilità,
- entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla data di redazione degli stati di avanzamento dei Lavori, a redigere e consegnare, unitamente a questi ultimi, al libretto delle misure ed al registro di contabilità, le bozze dei certificati per il pagamento delle relative rate di acconto;
- entro il termine stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto dei Lavori e comunque non oltre 3 (tre) mesi dalla data di Ultimazione dei Lavori o dal termine assegnato per il completamento delle lavorazioni di piccola entità, compilare e consegnare il conto finale e la relativa relazione di accompagnamento e tutta la documentazione allegata;

Per l'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione il Professionista è tenuto a rispettare la seguente tempistica;

- con cadenza settimanale, fatte salve diverse direttive del Responsabile Unico del Progetto, redazione e trasmissione del Verbale dei sopralluoghi corredato da documentazione fotografica. Il suddetto verbale dovrà essere trasmesso al Responsabile Unico del Progetto, e al Responsabile del Procedimento di fase se nominato, in copia cartacea originale ovvero a mezzo PEC entro 2 gg. dalla data di effettuazione della visita;
- entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dagli adeguamenti del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 ed il fascicolo di cui

all'articolo 91, comma 1 lettera b) del medesimo D.Lgs. in relazione all'evoluzione dei Lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, relazionare in forma scritta il Responsabile Unico del Procedimento sui relativi adeguamenti;

- con cadenza mensile, fatte salve diverse direttive del Responsabile Unico del Progetto, trasmettere i Verbali delle riunioni di Coordinamento con sottoscrizione autografa a cura di tutti gli intervenuti e tempestivo inoltro al Responsabile Unico del Progetto, e al Responsabile del Procedimento di fase se nominato, in forma cartacea originale, ovvero a mezzo PEC, entro 2 giorni dalla redazione;

ART. 5 – PROPRIETA' DEGLI ELABORATI E CLAUSOLA RISERVATEZZA

Tutti i dati acquisiti ed elaborati dall'operatore economico resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione e non potranno assolutamente essere forniti a terzi sotto qualsiasi forma.

Il professionista, pertanto, riconosce sin d'ora, che tutti i dati, i documenti, i materiali e comunque tutte le informazioni – in qualsiasi forma o su qualsiasi supporto – ricevuti o ottenuti per l'espletamento dell'incarico sono da considerarsi come strettamente privati e riservati e di esclusiva proprietà – materiale e intellettuale – dell'Amministrazione.

Il professionista si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall'Amministrazione.

Le parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Le clausole che precedono non potranno essere operative e vincolanti qualora i dati, documenti, materiali e informazioni siano di pubblico dominio.

ART. 6 - CORRISPETTIVO

Ai sensi della Legge n. 49/2023 il ribasso offerto dal professionista, pari al 60 %, verrà applicato sulle sole spese forfettarie, determinando gli importi seguenti:

- per l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica € 67'600,53 (sessantasettemilaseicento/53) di cui € 66.275,03 per onorari e € 1.325,50 per spese forfettarie nette, oltre al 4% per onori previdenziali CNPAIA e al 22% per I.V.A.
- per l'opzione di affidamento dell'ulteriore incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva un ulteriore importo pari a € 67'159,60 (sessantasettemilacentocinquantanove/60) di cui € 65.842,76 per onorari e € 1.316,86 per spese forfettarie nette, oltre al 4% per onori previdenziali CNPAIA e al 22% per I.V.A.

Il corrispettivo complessivo, qualora si ricorresse all'opzione per l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione risulterà di € 134.760,17 di cui € 132.117,81 per onorari e € 2.642,36 per spese forfettarie ribassate, per un totale di € 170.983,70, oltre al 4% per onori previdenziali CNPAIA e al 22% per I.V.A.

Il compenso così determinato comprende tutte le prestazioni professionali specialistiche e accessorie e tutte le attività integrative e di supporto di cui all'espletamento dell'incarico nessuna esclusa ed eccettuata e tutte le relative spese.

Nessun altro compenso potrà essere richiesto all'Ente committente a qualunque titolo per le prestazioni di cui al presente incarico professionale. Il professionista incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare. Gli importi come sopra determinati restano invariati indipendentemente della durata del cantiere anche se questa dovesse prolungarsi oltre il termine prestabilito per qualsiasi ragione.

Il corrispettivo da corrispondere al Professionista sarà comunque calcolato, nei limiti di quanto oggetto dell'incarico di cui all'art. 1, in conformità al DM 17 giugno 2016 come modificato da D.Lgs. n. 36/2023 allegato I.13, con riferimento alle prestazioni effettivamente svolte, ed applicando il ribasso offerto dal professionista sulla sola quota parte delle spese.

Agli effetti del conteggio degli onorari i lavori rientrano nelle seguenti categorie, ID OPERE:

- E.10 - Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria;
- IA.01 - Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio;
- IA.02 - Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria – Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico
- IA.03 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.

il tutto come evidenziato nello schema di parcella allegato.

Qualunque ulteriore prestazione non ricadente nelle precedenti categorie verrà contabilizzata nella categoria prevalente E.10.

Nel caso di risoluzione del contratto dell'appalto per l'esecuzione dei lavori ovvero del recesso da parte della Amministrazione, il professionista dovrà - senza alcun ulteriore compenso – redigere lo stato di consistenza, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera presi in consegna.

Ove l'Amministrazione non intenda far eseguire la parte restante dei lavori, spetterà al professionista una aliquota dell'onorario relativa al solo importo dei lavori eseguiti; ove l'Amministrazione intenda far eseguire la parte restante dei lavori ad altra impresa, spetterà al professionista l'onorario, da calcolare in modo indipendente e separato per i lavori eseguiti dalla prima impresa e per quelli eseguiti dalla nuova impresa.

ART. 7 - SPESE

L'importo di cui al precedente articolo è comprensivo di ogni onere diretto e indiretto relativo a tutte le prestazioni di cui al presente Disciplinare, e di ogni spesa anche accessoria che l'affidatario del presente incarico dovesse sostenere per l'espletamento delle prestazioni, quali ad esempio le forniture e la dotazione informatica, tutte le spese di personale e di ufficio - sia di concetto che di ordine – le spese di cancelleria, di disegno e di riproduzione le spese postali e telefoniche comprese le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio, le spese per il tempo passato fuori ufficio nei sopralluoghi del Professionista e del suo personale di aiuto e per le relative vacanze.

ART. 8 - PENALI

Lo svolgimento della prestazione dovrà rispettare le tempistiche indicate all'*articolo 4 – Tempi e durata di esecuzione*. Per ogni giorno di ritardo nello svolgimento della suddetta prestazione, non legittimato da cause di effettiva forza maggiore, verrà applicata una penale in ragione di 1/1000 dell'importo dovuto per la suddetta prestazione. Qualora tale ritardo dovesse superare i 20 gg l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, senza che questi possa richiedere compenso o indennizzo alcuno, fatta salva ogni possibile ulteriore azione da parte dell'Amministrazione nei confronti del Professionista.

Nel caso che si evidenziasse qualche inadempimento il Responsabile Unico del Progetto ne darà formale comunicazione al professionista, via PEC, con l'indicazione analitica delle deficienze riscontrate. L'operatore economico dovrà rispondere per iscritto entro 10 giorni naturali e consecutivi, evidenziando analiticamente le proprie controdeduzioni.

Se dall'analisi delle controdeduzioni presentate dal professionista dovessero essere evidenti inadempienze dello stesso professionista nello svolgimento del servizio affidato, ovvero il professionista non risponda entro il termine di cui al presente articolo alle contestazioni mosse dal Responsabile Unico del Progetto, al professionista possono essere applicate penali da € 50,00 a € 500,00 a discrezione del Responsabile Unico del Progetto.

Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto al Professionista, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e/o l'inadempienza e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi.

Quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, fatto salvo il maggior danno.

Alla conclusione del rapporto contrattuale, su motivata istanza del Professionista, l'Amministrazione ha facoltà di poter valutare la parziale o totale disapplicazione delle penali erogate.

ART. 9 – MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato (ai sensi dell'art.3 legge 136/2010), comunicato all'Amministrazione dal Professionista.

Il pagamento del corrispettivo inerente l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica avverrà secondo la seguente articolazione:

- un primo acconto, pari al 50% del compenso previsto per l'incarico in questione, al netto del ribasso offerto, alla consegna degli elaborati della progettazione di fattibilità tecnico economica;
- un secondo acconto, pari al 30% del compenso previsto per l'incarico in questione, al netto del ribasso offerto, al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- il saldo, pari al 20% del compenso previsto per l'incarico in questione, al netto del ribasso offerto, alla validazione e approvazione dello stesso nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il pagamento del corrispettivo inerente l'incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva avverrà secondo la seguente articolazione:

- un primo acconto, pari al 25% del compenso previsto per l'incarico in questione, al netto del ribasso offerto, al raggiungimento del 25% di realizzazione dei lavori oggetto d'appalto;
- un secondo acconto, pari al 25% del compenso previsto per l'incarico in questione, al netto del ribasso offerto, al raggiungimento del 50% di realizzazione dei lavori oggetto d'appalto;
- un terzo acconto, pari al 25% del compenso previsto per l'incarico in questione, decurtato del ribasso offerto, al raggiungimento del 75% di realizzazione dei lavori oggetto d'appalto;

- un quarto acconto, pari al 20% del compenso previsto per l'incarico in questione, al netto del ribasso offerto, dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione dello stato finale;
- il saldo, pari al restante 5% del compenso previsto per l'incarico in questione, al netto del ribasso offerto, dopo l'esito positivo del collaudo finale, la rimozione del cantiere da parte dell'Impresa appaltatrice, la consegna delle opere all'Amministrazione e la trasmissione della relazione finale sull'attività svolta.

L'Amministrazione effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi dal proprio tesoriere.

I pagamenti avverranno entro 60 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi previa verifica contributiva.

Il professionista potrà emettere fattura solo ad avvenuta comunicazione scritta da parte del Responsabile Unico del Progetto dell'esito positivo delle verifiche effettuate sui servizi realizzati.

La verifica dei servizi realizzati sarà effettuata entro 30 giorni dal raggiungimento dei requisiti richiesti per la liquidazione di ciascuna tranches di pagamento comunicata tramite PEC - oppure con nota sottoscritta con firma digitale da parte del Professionista inviata via mail anche non certificata - alla mail del Responsabile Unico del Progetto:

giuseppebernardo.aru@aslsulcis.it

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito in legge 23 giugno 2014 n. 89 il Professionista si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013 n. 55. Le fatture dovranno riportare oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse, il CIG ed il CUP. Inoltre dovranno riportare l'oggetto, il numero di repertorio e la data del contratto nonché il centro di costo indicato dalla Azienda. I pagamenti saranno subordinati alla verifica della regolarità contributiva INARCASSA.

Le fatture dovranno indicare gli estremi come qui di seguito riportati:

Il Professionista potrà emettere le fatture a seguito di ricevimento di specifico Ordine di fornitura, recapitato tramite NSO, che conterrà gli elementi utili alla corretta compilazione della relativa fattura.

Laddove nel corso della verifica o dell'istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal documento unico di regolarità contributiva o Cassa che non consentano a questa Amministrazione il pagamento, si attiverà l'intervento sostitutivo, di cui all'articolo 31, comma 3, del D.L. n. 69/2013, convertito in L. n. 98/2013.

ART. 10 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista alla sottoscrizione del contratto, assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010. In particolare si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa oggetto del presente disciplinare.

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 il Professionista dovrà comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, a commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Potrà anche essere utilizzato, quale conto corrente dedicato, anche un conto corrente già esistente, dandone preventiva comunicazione alla stazione appaltante, come previsto dal richiamato comma 7 dell'art.3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Si rinvia all'art. 6 della stessa legge n. 136/2010 per quanto riguarda le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi posti a carico dell'appaltatore.

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D.Lgs n. 196/2003).

ART. 11 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto di subappalto e/o cessione del contratto a soggetti terzi, salvo i casi previsti dalla normativa di settore.

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatta salva ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dalla legge, resta comunque stabilito che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1671 Codice Civile, l'Amministrazione può in qualsiasi momento recedere dal contratto.

L'Amministrazione avrà in ogni caso facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui l'operatore economico sia sottoposto a procedura fallimentare o ad altra procedura concorsuale, o risulti iscritto nel registro dei protesti ovvero sia coinvolto in procedimenti penali.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella conduzione dell'incarico in oggetto;
- qualora il professionista contravvenga ingiustificatamente agli obblighi e alle condizioni di cui al presente contratto, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile del Procedimento;
- qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico oggetto d'affidamento;
- qualora il Professionista si rendesse colpevole di frode o di grave negligenza.

La risoluzione di cui al comma precedente avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Rimane salva la facoltà della stazione appaltante di richiedere i danni per l'inadempimento.

Non è comunque ammesso il recesso dal contratto da parte del Professionista. L'eventuale recesso verrà considerato come volontario abbandono.

ART. 13 – GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE

Il professionista ha prodotto inoltre, nei termini ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, la polizza di responsabilità civile professionale prevista dal Codice Appalti in vigore mediante polizza n. ICIP016510 del 05/08/2024 rilasciata dalla Compagnia di assicurazioni AIG Europe S.A., conservata in atti, per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione/00) a garanzia dei rischi che possano determinare al committente nuove spese e/o maggiori costi, prevedendo altresì la copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto di fattibilità tecnico economica che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il professionista incaricato si impegna a mantenerla efficace per tutta la durata dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo e a risarcire qualsiasi danno arrecato alle persone, alla proprietà pubblica o privata durante l'espletamento del servizio affidato per fatto proprio o dei suoi dipendenti, collaboratori, incaricati.

Qualora in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause e/o liti, il professionista dovrà sostenere e sollevare comunque l'amministrazione da ogni responsabilità.

Il Professionista deve provvedere tempestivamente al pagamento dei premi della polizza di cui trattasi e deve consegnare al Responsabile Unico del Progetto, entro e non oltre 3 (tre) giorni dall'effettuazione degli stessi, copia della relativa distinta di pagamento e della quietanza dell'impresa di Assicurazione.

Resta inteso che l'esistenza e quindi validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui sopra è condizione essenziale, pertanto qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, il contratto si risolverà di diritto fatto salvo l'obbligo di risarcimento del danno subito.

L'amministrazione sarà libera di far precedere la risoluzione contrattuale da una diffida ad adempiere entro il termine da essa ritenuto congruo.

A garanzia di tutti gli impegni e obblighi assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il Professionista ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, mediante polizza fidejussoria numero 2111246 emessa in data 30.08.2024, rilasciata dal REVO Insurance S.p.A per l'importo di Euro 67.600,53 pari al 5% dell'importo contrattuale.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato del collaudo.

Di quanto sopra il Professionista ha tenuto conto nella determinazione del compenso.

ART. 14 - STIPULAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Le parti danno atto che la presente scrittura sarà registrata in caso d'uso. Sono a carico del Professionista le spese di bollo e quelle di eventuale registrazione e in generale ogni altra spesa conseguente alla stipula della convenzione che avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

ART. 15 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il Professionista è obbligato alla osservanza di tutte le norme regolamentari e delle disposizioni emanate ai sensi della legge dalle competenti autorità nazionali e locali. A tal proposito si richiamano in particolare oltre alla specifica normativa di settore, le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023.

ART. 16 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Professionista nell'esecuzione dell'incarico dovrà conformare la sua condotta al Codice di comportamento aziendale della ASL Sulcis Iglesiente approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 669 del 30/08/2024 e scaricabile al link <https://www.aslsulcis.it/ap/deliberazione-del-direttore-generale-n-669-del-30-08-2024/>

ART. 17 – PATTO DI INTEGRITA'

La stazione appaltante e il professionista si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità in accordo al Patto d'integrità sottoscritto per accettazione dalle parti, che si allegherà alla convenzione. Il mancato rispetto del patto d'integrità darà luogo alla risoluzione del contratto.

ART. 18 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto o in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione che non si sia potuta risolvere in via conciliativa direttamente tra le parti, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sarà deferita al giudice competente del Foro di Cagliari. E' esclusa pertanto la clausola arbitrale.

ART. 19 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 5, legge 7.8.1990, n. 241, il responsabile del procedimento è designato nella persona Responsabile Unico del Progetto - Geom. Giuseppe Bernardo Aru.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, prima della sottoscrizione del presente contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Dlgs. 196/2003 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. L'Amministrazione tratterà i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Dlgs 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

ART. 20 – DOMICILIO DEL PROFESSIONISTA

Per quanto concerne l'incarico affidato, il Professionista elegge e manterrà per tutta la durata dell'incarico, domicilio in Via Sebastiano Satta, 23 – 09127 CAGLIARI (massimo.masia@ingpec.eu). "

Il presente atto previa lettura e conferma viene dalle parti sottoscritto come segue:

Il Professionista

Il Rappresentante ASL Sulcis Iglesiente

.....

.....